

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Provincia di Latina

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO G. ROSSI DI SANTI COSMA E DAMIANO

CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Santi Cosma e Damiano in attuazione dell'art. 12, comma 2, della legge 104/92 e dell'art. 139 del D.lgs. 112/1998, garantisce il servizio "Assistenza scolastica per alunni diversamente abili".

Resta fermo il principio che l'assistenza scolastica di base è di competenza della scuola, che lo attua mediante i propri collaboratori scolastici, mentre rientrano nelle competenze degli enti locali (la provincia per gli alunni frequentanti le scuole superiori ed i comuni per i frequentanti gli altri ordini di scuola) gli interventi specialistici da svolgersi con operatori qualificati, quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale e l'assistente educativo.

Il presente capitolato speciale di appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica a favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ubicate nel Comune di Santi Cosma e Damiano, come meglio indicate nei successivi punti.

L'attività in oggetto va a integrazione e non in sostituzione delle attività assistenziali di base ed educative didattiche di competenza dell'istituzione scolastica, così come indicato nella Circolare del Ministero dell'Istruzione n° 3390 del 30/11/2001.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

A titolo meramente indicativo, per la valutazione della complessità organizzativa del servizio, si forniscono i dati relativi all'anno scolastico 2024/2025:

- numero bambini assistiti: 18;
- numero plessi scolastici frequentati: 5 scuole dell'infanzia, 4 primarie, 1 scuola secondaria di 1° grado;
- numero massimo ore settimanali effettuate complessivamente: 70;
- numero operatori: 3.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento avrà la durata di 3 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità proroga tecnica alla scadenza pari a mesi due.

Art. 3 ENTITA' DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta è di € 21,33 per ora di servizio, IVA ed ogni altro onere esclusi per educatore professionale;

L'importo complessivo massimo presunto del servizio è stabilito in € 120.000,00 oltre Iva ed ogni altro onere escluso, e comprende il periodo di 3 anni scolastici, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica. Detto valore è determinato sull'importo orario a base di gara di € 21,33 IVA ed oneri esclusi per educatore professionale, per un totale massimo di circa n. 70 ore settimanali, per massimo 30 settimane pari a circa n. 1900 ore di assistenza per ciascun anno scolastico, da effettuarsi con almeno 3 operatori contemporaneamente.

Il prezzo è comprensivo di tutti i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, quali spese per lo spostamento sul territorio degli operatori con mezzi propri o della ditta, spese delle prestazioni del coordinatore, spese assicurative, etc.

Nel caso di mancata domanda del servizio da parte degli utenti o di sopravvenuta indisponibilità di fondi, tale monte ore può ridursi fino al 50% senza che la ditta possa pretendere null'altro oltre il compenso orario sulle ore effettivamente richieste ed effettuate. In ogni caso, ove per qualsiasi motivo il servizio non dovesse essere più effettuato, o comunque dovesse esser effettuato anche con orario settimanale inferiore al 50% dell'orario massimo presunto determinato nel presente capitolato, la ditta nulla potrà pretendere oltre il pagamento del servizio per le ore effettivamente richieste ed effettuate.

ART. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza specialistica e integrazione scolastica, previsto dal Comune di Santi Cosma e Damiano, è un servizio che, in una logica di lavoro di rete e di potenziamento dei servizi esistenti, interviene in maniera specifica per sostenere il minore in difficoltà nel percorso scolastico, attraverso:

1. L'affiancamento di figure professionali (assistente specialistico per l'autonomia e l'apprendimento) che aiutino il disabile;
2. L'uso di nuove metodologie che mirano a favorire la socializzazione e l'apprendimento.

Nello specifico con integrazione scolastica e sociale, l'operatore affiancherà il minore a scuola per svolgere le seguenti attività:

- Sostegno socio – educativo;
- Integrazione socio – culturale con il gruppo dei pari;
- Sostegno alla crescita;
- Ascolto;
- Orientamento scolastico;
- Definizione di programmi, scolastici ed educativi, condivisi con scuola e famiglia.

I servizi per l'integrazione scolastica sono intesi come servizi di assistenza specialistica all'alunno disabile e si configurano come prestazioni aggiuntive rispetto all'assistenza base e/o insegnamento di sostegno di esclusiva competenza del personale scolastico, secondo quanto previsto dalla legge n° 104/1992.

Detto servizio non va, quindi, confuso con l'assistenza di base o con l'insegnamento di sostegno, che è di competenza esclusiva dell'istituzione scolastica.

Il servizio per l'integrazione scolastica dei diversamente abili, oltre ad assicurare l'erogazione delle prestazioni ai propri utenti sulla base di progetti educativi individualizzati in ambito scolastico, **propone e promuove** a favore degli stessi utenti e del gruppo dei pari:

- iniziative tese alla maggiore integrazione sociale, fin anche in attività esterne al contesto scolastico promosse dalla stazione appaltante sul territorio comunale ed oltre (centri estivi comunali – colonie estive);
- perseguire attività di integrazione e scambio con tutte le realtà educative presenti sul territorio in modo da promuovere ed agire attraverso un lavoro di rete, nel rispetto delle funzioni che ciascun attore può svolgere.

ART. 5 TIPO DI PRESTAZIONE

Le prestazioni degli operatori incaricati saranno necessariamente da valutarsi in relazione alle tipologie di richieste pervenute dalle scuole.

Le modalità di intervento dovranno essere flessibili e il più possibile personalizzate in relazione alle differenti manifestazioni dei bisogni individuali e delle indicazioni fornite dai servizi specialistici di riferimento e dalla scuola.

Il servizio prevede l'intervento diretto ai singoli alunni, compiuto da un operatore qualificato che in orario stabilito e per un dato numero di ore settimanali, li affianchi in rapporto alla vita scolastica. L'intervento di assistenza deve essere preventivamente concordato con la scuola nell'ambito di un progetto educativo individualizzato che, monitorato e valutato nel corso dell'anno scolastico, dovrà definire per ogni singolo alunno finalità ed obiettivi da raggiungere.

Il personale educativo è tenuto a:

- costruire in accordo con la scuola un proprio piano di lavoro all'interno del Piano Educativo individualizzato per l'alunno diversamente abile;
- assumere conoscenze complete sull'alunno in modo da possedere un quadro del minore sul quale si interviene;
- garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno portatore di handicap;
- interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti, insegnanti di sostegno, personale ausiliare, educatori....) e con il personale dei servizi del territorio;
- proporre quanto ritenuto utile, opportuno e vantaggioso per l'alunno nell'ambito del percorso scolastico;
- collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera;
- evitare una gestione puramente assistenziale dell'alunno in situazioni di handicap;
- partecipare alle programmazioni, realizzazione e verifica del progetto educativo;
- essere di raccordo fra scuola e territorio, favorendo la costruzione di una rete significativa tra le agenzie scolastiche gli enti territoriali e terzo settore;

Gli operatori dovranno effettuare una precisa e costante osservazione delle condizioni di vita della persona, interagendo con gli altri operatori presenti, con i quali dovranno stabilire modalità operative di stretta integrazione.

ART. 6 ORARIO E LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto nei giorni feriali, nell'arco dell'orario abituale delle lezioni/attività scolastiche, nel rispetto del calendario scolastico regionale. Il servizio è sospeso completamente nei mesi di luglio e agosto di ogni anno. Il servizio potrebbe non essere richiesto, o potrebbe essere richiesto solo parzialmente, durante i periodi di funzionamento dell'istituzione scolastica con orario provvisorio, e comunque nei mesi di settembre e giugno.

Gli orari sono definiti all'avvio del servizio in relazione alle esigenze particolari espresse da ogni singolo caso. Gli orari devono essere necessariamente stabiliti di comune accordo con la scuola tenendo conto di eventuali necessità particolari del singolo alunno.

Il servizio verrà espletato dall'operatore secondo il calendario scolastico della singola scuola ove l'operatore effettua l'intervento.

L'intervento degli operatori si attua presso la scuola e durante le attività frequentate dagli alunni.

In occasione di particolari iniziative didattiche organizzate dalle scuole (per esempio uscite didattiche), gli operatori potranno rendere la disponibilità a partecipare/accompagnare l'alunno, sempre in presenza di un insegnante di riferimento e previo accordo con la relativa istituzione scolastica. In tal caso l'istituzione scolastica provvederà, in accordo con l'assistente, all'organizzazione delle attività ed all'attivazione delle idonee coperture assicurative.

Qualora le prestazioni richieste dalla scuola in queste occasioni superino il monte ore giornaliero/settimanale assegnato all'operatore, l'impresa aggiudicataria e le istituzioni scolastiche dovranno accordarsi previamente per il successivo recupero delle maggiori ore effettuate o per il loro pagamento diretto da parte delle istituzioni scolastiche, senza poter nulla pretendere dall'amministrazione comunale per le maggiori prestazioni effettuate.

In caso di assenza dell'alunno diversamente abile, non è previsto il pagamento delle ore assegnate sull'alunno e non effettuate per assenza dello stesso, né è previsto il recupero. In tal caso sarà oggetto di pagamento solo il primo giorno di assenza dell'alunno ove l'assenza non sia stata comunicata preventivamente.

È dovere della ditta aggiudicataria usare gli spazi a disposizione con cura e diligenza evitando attentamente di produrre danno alle strutture o agli arredi.

ART. 7 PERSONALE

L'appaltatore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione e con proprio personale in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio. L'assistente specialistico è quella figura professionale, in possesso di specifici titoli di studio che assiste l'alunno con disabilità nei problemi di autonomia, aiutandolo a sviluppare e migliorare alcune sue capacità relazionali.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza delle seguenti professionalità:

A. educatori: gli educatori dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti minimi:

- laurea di primo livello (decreto ministeriale 04/08/2000 e decreto interministeriale 02/04/2011);
- diploma universitario (decreto ministeriale 520/98) o equipollente (decreto ministeriale 27707/2000);
- laurea in discipline sociali e umanistiche (scienze della formazione e dell'educazione, psicologia, scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario;
- diploma di maturità e corsi di formazione specifica sulla disabilità, le metodologie di mediazione e facilitazione della comunicazione e di assistenza alle persone disabili, unitamente ad esperienza di almeno tre anni di assistenza a minori disabili.

Gli operatori dovranno garantire tutte le prestazioni di cui all'art. 5 del presente capitolato.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari, nonché del personale scolastico; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano individuale di assistenza.

Con congruo anticipo rispetto all'avvio del servizio, l'impresa aggiudicataria dovrà inviare al competente ufficio comunale l'elenco nominativo degli operatori e i relativi curricula (in formato europeo), il quale verificherà la sussistenza dei requisiti di professionalità richiesti e comunicherà tempestivamente l'accettazione o eventuali osservazioni alle quali la ditta dovrà immediatamente attenersi. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata, a cura dell'appaltatore entro e non oltre 7 giorni.

Si specifica inoltre che: “per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionali, la ditta aggiudicataria si obbliga ad assorbire ed utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente affidato, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l'esecuzione del servizio”.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'affidatario si obbliga all'osservanza delle vigenti norme in materia di personale nei confronti degli operatori utilizzati nel servizio. Inoltre tutto il personale utilizzato nell'espletamento del servizio

affidato dovrà essere preventivamente comunicato al Comune e dovrà essere in regola con le norme vigenti in materia di lavoro. L'affidatario, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, deve dimostrare di aver provveduto a quanto prescritto da tali norme.

ART 9 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta, in relazione all'oggetto dell'appalto, si impegna a:

1. fornire all'Ente i recapiti telefonici, mail e fax che consentono la comunicazione con l'impresa aggiudicataria;
2. assicurare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità negli interventi;
3. garantire la sostituzione degli operatori, immediatamente anche per assenze temporanee, con personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 7;
4. tenere uno stretto contatto operativo con il servizio del comune;
5. trasmettere mensilmente all'ufficio dei servizi sociali e istruzione un dettagliato rendiconto delle ore effettuate dagli operatori, da allegare alla fattura
6. individuare gli operatori del servizio, nel rispetto dei titoli di studio e delle esperienze;
7. provvedere ad una adeguata formazione ed aggiornamento del personale e garantire che esso sia adeguatamente formato rispetto ai compiti che dovrà svolgere;
8. trasmettere il curriculum di ogni operatore anche per ogni ulteriore altra risorsa di personale inserita nel servizio;
9. vigilare sul buon funzionamento del servizio assumendo la necessaria forma di controllo e di ritorno dei dati informativi;
10. garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che usufruiscono del servizio;
11. assumersi l'onere e la responsabilità dei danni che possano derivare agli utenti, all'operatore, a terzi e a cose nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni;
12. svolgere il servizio secondo le indicazioni qui contenute rispettando integralmente, per quanto attiene l'aspetto del coordinamento e della gestione e secondo quanto previsto nella parte progettuale dell'offerta;
13. sostituire gli operatori qualora il settore competente li ritenga non idonei all'espletamento del servizio
14. assumere ogni responsabilità civile e penale che discenda ai sensi di legge, dall'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato. L'amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni ed ogni altro evento pregiudizievole che dovesse accadere agli utenti o a terzi o alle loro cose in occasione dell'esecuzione del servizio, da qualsiasi causa determinati. L'impresa aggiudicataria assume a proprio carico l'onere di manlevare l'amministrazione comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per tali accadimenti. Il Comune è inoltre sollevato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere a personale dell'impresa in occasione dell'esecuzione del servizio. A tal fine la ditta aggiudicataria è tenuta a predisporre adeguate coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del proprio personale durante l'esecuzione del servizio, che per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza, stipulando idonea polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale pari ad almeno € 1.500.000,00 per ciascun sinistro e persona. A fronte della stipula di tale polizza nessun onere aggiuntivo può essere richiesto al Comune di Santi Cosma e Damiano.

ART 10 CONTROLLI E VERIFICHE

La ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere all'Ufficio servizi al cittadino del Comune di Santi Cosma e Damiano, con una periodicità di mesi 6, una relazione sull'andamento tecnico della

gestione del servizio necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti, al fine della verifica del regolare funzionamento del servizio e dell'efficienza di gestione.

Resta facoltà dell'Ufficio competente richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli e verifiche.

ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva da parte della ditta aggiudicataria dovrà essere versata, a garanzia delle obbligazioni contrattuali, prima della stipula del Contratto di cui all'art. 117 del DLGS 36/2023; L'aggiudicataria sarà tenuta a costituire a norma di legge, la cauzione definitiva a garanzia del regolare svolgimento del servizio, del rispetto del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, che sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, ridotto al 50% in ragione del possesso della certificazione di qualità conforme alla normativa europea. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'Ente appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa per motivi imputabili all'appaltatore del servizio, nonché per anticipata risoluzione del contratto. In questi casi il deposito verrà completamente incamerato dal Comune, a prescindere dall'esperimento di un'azione di risarcimento danni. Nell'ipotesi in cui il deposito cauzionale venga incamerato, anche parzialmente, per il verificarsi degli eventi sopra menzionati, andrà immediatamente reintegrato per l'intero ammontare.

Il suddetto deposito cauzionale, effettuato sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, potrà essere svincolato solo a seguito di nulla osta da parte dell'Amministrazione comunale, su richiesta dell'aggiudicatario, al termine della scadenza del contratto di servizio.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione definitiva ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la refusione del maggior danno in caso di cauzione insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

ART. 12 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo che sarà mensilmente liquidato alla ditta dovrà essere determinato come di seguito: attività effettivamente autorizzata e prestata dalle figure professionali impiegate, sulla base della tariffa oraria offerta in sede di gara.

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intenderà compensato di qualsiasi suo credito nei confronti del Comune per il servizio di che trattasi, suscettibile di variazioni in eccesso o in difetto, o connesso o conseguente al servizio medesimo senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi. La fatturazione avverrà mensilmente in forma elettronica e verrà liquidata, previa verifica della regolarità della medesima da parte dell'ufficio competente, entro 60 gg dalla data di ricevimento.

Tali termini di pagamento potranno essere sospesi nel caso di contestazioni sui servizi fatturati e di inadempienze relative alle prestazioni svolte per ogni utente.

Le fatture relative alle prestazioni eseguite dovranno indicare il CIG e tutti gli altri elementi richiesti per la fatturazione elettronica, nonché gli ulteriori eventuali dati richiesti dal Comune.

Inoltre l'aggiudicatario si obbliga al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L. 136/2010 e [ss.mm.ii.](#)

ART. 13 INVARIABILITA' DEL PREZZO

Il prezzo offerto in sede di gara rimarrà fisso ed invariabile per l'intera durata dell'appalto.

ART.14 DIVIETO DI SUBAPPALTO

È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa aggiudicataria o di fallimento della stessa.

È inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa.

ART.15 PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento a quanto disposto dal presente capitolato, contestato come prescritto, fatto salvo il diritto di risarcimento dei maggiori danni e della facoltà di risolvere il contratto, il comune applica all'impresa aggiudicataria le sanzioni pecuniarie di seguito descritte a titolo di penale, mediante riduzione dell'importo dal pagamento delle fatture mensili, ovvero mediante incameramento, anche parziale, della cauzione, nell'ammontare indicato:

- per mancata sostituzione del personale assente o del personale per il quale il comune abbia esercitato la facoltà di richiedere la sostituzione o l'allontanamento dal servizio: € 150,00 al giorno per ciascun addetto impiegato;
- per immissione in servizio di operatori diversi da quelli indicati al Comune in assenza di comunicazione: € 80,00 al giorno per ciascun addetto impiegato;
- per mancata comunicazione al Comune di anomalie, criticità ed incidenti accorsi nell'espletamento del servizio: 150,00 € per ciascun episodio contestato;
- per mancata osservanza degli orari fissati nei piani di servizio superiori a dieci minuti: € 150 per episodio ed a partire dal secondo richiamo scritto effettuato dal comune;
- per mancata osservanza da parte del personale delle regole di comportamento prescritte: da € 50,00 ad € 500,00 per ciascun episodio contestato, secondo la gravità;
- € 50,00 per ciascun giorno di ritardo, oltre il termine assegnato, nella trasmissione al competente ufficio comunale di:
 - ✓ documentazione al fine di controlli;
 - ✓ relazioni semestrali ed annuali sull'andamento del servizio e dei costi;
- per altro comportamento omissivo o inidoneo a consentire l'esercizio da parte del comune del potere di controllo sul regolare adempimento delle prestazioni contrattuali: € 250,00 per ciascun episodio contestato.

ART. 16 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara, predisposta con piattaforma CONSIP (MEPA) o altra piattaforma di e-procurement certificata. Sarà eseguita secondo l'art. 81, d.lgs 36/2023 ed aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2, d. lgs. 36/2023.

ART. 17 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente il Foro di Cassino.

ART. 18 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti in vigore. Le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in materia.

NOTE

Ai fini dell'affidamento, l'operatore economico entro il termine fissato nella RDO, dovrà rinviare tramite la piattaforma ME.PA, o altra piattaforma di e-procurement certificata, la seguente documentazione:

- *Modello per offerta economica;*
- *Dichiarazione ai sensi dell'art. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i.,*
- *Presente Capitolato sottoscritto per accettazione.*

Santi Cosma e Damiano, 30/12/2025

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Antonietta Fornino

Il Responsabile del Settore
Dott. Walter Gagliardi